

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 25/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 29/10/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 08/08/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.980,86, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione;
- gli interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo.

Nel reclamo, richiamato interamente nel ricorso, chiedeva € 500,00 per spese legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/9/19 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenze nn. 2391/20 e 10489/19);
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, riferibili ad una formale attività di pre-analisi e valutazione del merito creditizio;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; rappresenta di aver comunque rimborsato a tale titolo la somma di € 357,02;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Pertanto, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente, con riguardo alle commissioni di intermediazione, osserva come non sia sufficiente individuare il soggetto intervenuto, ma occorra comprendere quali attività abbia svolto, posto che gli agenti e i mediatori pongono in essere le attività più varie, anche eventualmente successive all'erogazione del prestito. Rileva che non è stato prodotto alcun accordo/convenzione che facesse meglio comprendere i rapporti intercorrenti tra l'intermediario e l'agente/mediatore. Il ricorrente ritiene che la controparte abbia "*distorto lo scopo*" della sentenza Lexitor, volta ad una più ampia tutela del consumatore (richiama, altresì, la decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento e la sentenza n. 1340/20 del Tribunale di Napoli). Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a)

in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio ritiene che vadano rimborsate secondo il criterio del pro rata temporis le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Con riferimento alle commissioni di gestione, il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di rimborso, non essendo quest'ultimo richiamato nel contratto.

Ripetibili sono altresì le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione le quali, tuttavia, avendo natura *up front*, vanno rimborsate applicando il metodo di riduzione progressiva, utilizzato dall'intermediario per il calcolo degli interessi corrispettivi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3309/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 15840 del 15 settembre 2020

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	6,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	35,11%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 198,33 ☐	€ 122,88 ☒	☐	€ 122,88
☐	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.436,40	€ 813,96 ☒	€ 504,29 ☐	☐	€ 456,94
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 117,64 ☒	€ 72,88 ☐	☐	€ 0,00
☐	oneri di intermediazione (up front)	€ 2.339,28	€ 1.325,59 ☐	€ 821,28 ☒	☐	€ 821,28
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐	€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐	€ 0,00
						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.401,10
interessi legali	si ▼

Il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, formulata in sede di reclamo, in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.401,10, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI